
Regolamento di promozione Dr. med.¹

Regolamento per l'ottenimento del titolo Dottore in medicina nella Facoltà di scienze biomediche dell'Università della Svizzera italiana (USI)

La Facoltà di Scienze Biomediche dell'USI, visto lo Statuto dell'Università della Svizzera Italiana e lo Statuto della Facoltà di scienze biomediche emana le seguenti disposizioni per l'ottenimento del titolo di Dottore in medicina (Dr. med.):

1. Disposizioni generali

Art. 1 Campo di applicazione

Questo Regolamento definisce l'ottenimento del titolo di Dottore in medicina (Dr. med.) nella Facoltà di scienze biomediche dell'USI, (di seguito: la Facoltà).

Art. 2 Struttura del dottorato in medicina

1. Il dottorato in medicina comprende una dissertazione (tesi di dottorato) che attesti la capacità di condurre e redigere una ricerca scientifica.
2. La dissertazione può consistere in un approfondimento originale del lavoro di Master composto durante lo studio di medicina.

2. Scopo e titolo

Art. 3 Scopo

Il Dottorato in medicina certifica la capacità del candidato di condurre una ricerca personale, originale nel campo medico, delle scienze umane o delle scienze naturali tale da produrre nuove conoscenze.

Art. 4 Titolo

1. La Facoltà conferisce il titolo di Dottore in medicina (Doctor medicinae, Dr. med.).
2. Il titolo «Doctor medicinae» (Dr. med.) viene tradotto in inglese con «Medical Doctor» (MD).

¹ I termini di genere maschile utilizzati nel presente Regolamento si riferiscono sempre anche ai loro corrispettivi femminili.

3. Ammissione

Art. 5 Condizione preliminare

1. L'ammissione al Dottorato in medicina richiede:
 - un diploma federale di medicina o un titolo equipollente riconosciuto dall'Ufficio federale della sanità.
 - l'accordo di un membro della Facoltà (Professore, professore titolare, "libero docente") di dirigere la dissertazione (Direttore della dissertazione).

Art. 6 Commissione di dissertazione (Dr. med.)

1. La Commissione di dissertazione, composta da almeno due membri, è designata dalla Facoltà e decide sull'ammissione.
2. Non esiste un diritto all'ammissione.

4. Dissertazione

Art. 7 Contenuto della dissertazione

1. La dissertazione consiste in un lavoro scientifico condotto e redatto personalmente. È un documento che certifica la capacità del candidato di condurre, redigere una ricerca e ottenere nuove conoscenze, tenendo conto della letteratura scientifica attuale.
2. La dissertazione può consistere in un lavoro originale con un valore scientifico riconosciuto, accettato o già pubblicato da una rivista scientifica.
3. In pubblicazioni con più autori il candidato deve apparire come primo o ultimo autore. Il lavoro di due persone considerate "primo autore" oppure "ultimo autore" è accettato solo se esplicitamente dichiarato nella pubblicazione (in questo caso il candidato deve documentare in un allegato il suo contributo alla ricerca). La Direzione della dissertazione deve valutare anche l'allegato.
4. La dissertazione va redatta preferibilmente in inglese. Sono accettate anche dissertazioni in italiano, tedesco e francese.
5. Il Direttore può accettare di affidare un tema particolarmente impegnativo a due candidati. Il contributo dei due candidati deve essere specificato accuratamente dal direttore della tesi nel documento "Perizia del direttore di tesi del candidato".
6. Il lavoro di dissertazione può consistere in un ausilio didattico (programma di autoapprendimento audiovisivo, un programma di apprendimento tramite modello di simulazione). In questo caso il direttore di tesi deve essere supportato anche da uno specialista del campo. La proposta di accettare il lavoro di dissertazione deve essere firmata dal direttore e dallo specialista del campo.

Art. 8 Consegna della dissertazione

1. La dissertazione può essere accettata definitivamente al più presto nel semestre successivo alla conclusione del Master.
2. La candidatura è inoltrata per iscritto al decano, allegando i seguenti documenti:
 - Curriculum vitae
 - Diploma di medico dopo superamento dell'esame di stato; oppure Diploma estero di medico, riconosciuto dall' Ufficio federale della sanità
 - Documento di immatricolazione per il semestre nel quale è inoltrata la dissertazione

- Accordo di dissertazione del Direttore della dissertazione
- Dissertazione
- Valutazione redatta dal Direttore della dissertazione (art. 10 e art. 14)

Art. 9 Atti illeciti

1. La Facoltà considera rifiutata una dissertazione in presenza di atti illeciti, in particolare di plagio.
2. Se è già stato attribuito il titolo, la Facoltà ritira il titolo. Ogni riconoscimento viene sospeso.
3. La Facoltà decide se avviare un provvedimento disciplinare secondo l'art 50 e seguenti dello Statuto dell'USI.

5. Direzione e supervisione dei dottorandi

Art. 10 Direzione della dissertazione

1. La Direzione della dissertazione viene assunta da un professore di ruolo, da un professore titolare o da un libero docente. (Direttore)
2. Su richiesta della Commissione di tesi, la gestione della dissertazione può essere affidata a un membro di un'altra facoltà dell'USI.

Art. 11 Co-direzione della dissertazione

1. La dissertazione può essere seguita da una persona o eccezionalmente da più persone senza abilitazione, ma che dispongono di esperienza nella ricerca autonoma e che riferiscono regolarmente alla Direzione della dissertazione sulla qualità e i progressi della ricerca.
2. La Direzione della dissertazione decide sulla co-direzione della dissertazione.

Art. 12 Accordo di dissertazione (Doctoral Thesis Agreement)

Tra il dottorando e il direttore della dissertazione viene definito un accordo di dissertazione che definisce il tema, la probabile durata e le scadenze per la realizzazione della dissertazione.

6. Valutazione della dissertazione

Art. 13 Valutazione del lavoro di dissertazione

Alla conclusione della dissertazione il Direttore della dissertazione redige una valutazione.

Art. 14 Valutazione del lavoro di dissertazione da parte di un secondo esperto

1. La dissertazione e la valutazione vengono inoltrate alla Commissione di dissertazione. La Commissione di dissertazione esamina la dissertazione e designa un secondo esperto.
2. La seconda valutazione viene redatta da un professore della Facoltà, di un'altra Facoltà dell'USI o di una Facoltà di un'altra università. Il nome di questo esperto è conosciuto solo dalla Commissione di dissertazione. Non può essere membro della stessa clinica o dello stesso istituto del Direttore di dissertazione. Inoltre la sua valutazione entro tre mesi.
3. Se una dissertazione viene pubblicata in una rivista con Peer Review (Art. 7, cap. 3) come articolo originale, review sistematica, meta-analisi, comunicazione breve, comunicazione preliminare oppure research letter, la Commissione di dissertazione può considerarla come seconda valutazione.

7. Ottenimento del dottorato

Art. 15 Giudizio della Commissione di dissertazione

1. La Commissione di dissertazione giudica la dissertazione dopo l'inoltro della valutazione del direttore di dissertazione e della seconda perizia.
2. Se la Commissione giudica la dissertazione sufficiente, la trasmette alla Facoltà per l'accettazione.
3. Se la dissertazione è giudicata insufficiente, viene informata la Direzione della dissertazione e inoltrata una richiesta di rielaborazione.
4. Se la dissertazione rielaborata viene giudicata insufficiente una seconda volta, la Commissione di dissertazione ne propone il rigetto alla Facoltà.

Art. 16 Decisioni

1. Le dissertazioni valutate positivamente dalla Commissione di dissertazione e quelle con una proposta di rifiuto vengono depositate in visione nel Decanato per due settimane, previa informazione del Consiglio di Facoltà.
2. Il Consiglio di Facoltà decide a maggioranza semplice sull'accettazioni o il rifiuto della dissertazione.
1. Se la dissertazione non viene accettata, il candidato può, al massimo per una seconda volta, redigere una seconda dissertazione su un nuovo tema.

Art. 17 Pubblicazione, presentazione pubblica

Il diploma "Doctor medicinae" (Dr. med.) viene attribuito dopo una presentazione pubblica della dissertazione.

Art. 18 Diploma di dottorato

1. Il diploma contiene il titolo della dissertazione.
2. Il diploma viene redatto in italiano con una traduzione in inglese.
1. Il diploma è firmato dal Rettore e dal Decano.

8. Rimedi di legge

Art. 19 Reclamo e ricorso

Contro le decisioni prese in base a questo Regolamento può essere inoltrato ricorso, conformemente agli art 51 e seguenti dello Statuto dell'USI.

Art. 20 Entrata in vigore

Il presente Regolamento, approvato dal Senato il 15 ottobre 2020 entra immediatamente in vigore.